

Roma, 4 Gennaio 2019

INP19006

SM

Oggetto: Inps. Istruzioni per i conguagli contributivi del 2018.

Con la circolare n. 123 del 28 dicembre, l'Inps ha fornito le istruzioni per le operazioni di conguaglio relative all'anno 2018, ai fini della corretta quantificazione dell'imponibile contributivo anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

La circolare si è soffermata sulle modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

- 1) elementi variabili della retribuzione, ai sensi del DM 7.10.1993;
- 2) massimale contributivo e pensionabile, di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995;
- 3) contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992;
- 4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
- 5) "fringe benefits" esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta (art. 51, comma 3, del T.U.I.R.);
- 6) auto aziendali ad uso promiscuo;
- 7) prestiti ai dipendenti;
- 8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- 9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- 10) gestione delle operazioni societarie.

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2018" (scadenza di pagamento 16/1/2019), anche con quella di competenza di "gennaio 2019" (scadenza di pagamento 16/2/2019), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

In merito agli elementi variabili della retribuzione (tra i quali rientrano i compensi per lavoro straordinario e le indennità di trasferta o missione), l'Inps ha evidenziato che "*ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2018), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2019.*

Anche ai fini della Certificazione Unica 2019 e della dichiarazione 770/2019, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell'imponibile dell'anno 2018

L'Inps ha inoltre ribadito che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione, deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.

Cordiali saluti.